

N. 1532

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SEMENZATO, PIERONI, BOCO,  
BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO  
DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI e SARTO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 1996**

---

Modifica dell’articolo 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in  
materia di nomina del difensore civico

---

ONOREVOLI SENATORI. - Mentre cresce il disagio per il malfunzionamento delle nostre pubbliche amministrazioni nulla si fa per applicare la legge che istituisce una sorta di garante del cittadino, al quale ci si può rivolgere per segnalare malfunzionamenti, disorganizzazioni varie e rendere così più efficace ed efficiente la pubblica amministrazione.

Sei anni sono passati dalla entrata in vigore della legge sulle autonomie locali (legge 8 giugno 1990, n. 142) e l'istituto del «difensore civico» è sostanzialmente ancora inattuato. Pochissime sono le regioni che hanno nominato il «difensore civico».

Solo il 5 per cento dei comuni italiani si è munito di «difensore civico» privando così i cittadini della possibilità di usufruire di un organo di garanzia utile per il miglioramento della vita civile delle nostre città.

In concreto, si tratta, allo stato attuale di un istituto inutilizzato che non assolve alle finalità cui era predestinato.

Questa proposta di legge è diretta a rendere obbligatoria la nomina di tale organo e a dargli autonomia ed efficienza. La legge così come è attualmente formulata non solo ha fatto fallire l'istituto, che doveva svolgere un ruolo importantissimo di garanzia e tutela della cittadinanza, ma è stata largamente disattesa.

Chi è e cosa fa il difensore civico? Il difensore civico interviene nei casi di cattiva amministrazione, al fine di garantire legalità, trasparenza, efficienza ed efficacia di uffici e servizi delle autorità amministrative indipendenti e i controlli interni a ciascuna pubblica amministrazione.

Il difensore civico interviene su istanza di cittadini sia italiani che stranieri, apolidi, anche se minori interdetti o inabilitati, enti, associazioni e formazioni sociali e può (e deve) intervenire d'ufficio, qualora venga a conoscenza di casi di cattiva amministra-

zione. Al fine di una più approfondita conoscenza di eventuali disfunzioni e inefficienze nell'attività delle pubbliche amministrazioni, il difensore civico può promuovere periodiche riunioni con i rappresentanti di associazioni di volontariato, di associazioni dei consumatori e degli utenti, degli ordini professionali, degli enti morali e di ogni altro soggetto che ritenga utile ascoltare.

Con la proposta di modifica dell'articolo 8 della legge n. 142 del 1990 comuni e province dovranno nominare, entro il termine di 120 giorni il difensore civico.

La nomina del difensore civico avviene con il sistema dell'elezione diretta da parte dei cittadini elettori, ovvero con il sistema del concorso.

I candidati, che devono essere presentati da almeno cento elettori, saranno valutati da una Commissione composta da soggetti esterni all'amministrazione e formata da personalità di provata indipendenza rappresentanti del mondo culturale, del lavoro, professionale, imprenditoriale e associativo.

La designazione del difensore civico avviene sulla base di comprovati requisiti di competenza giuridica e di esperienza nello svolgimento delle funzioni, capacità effettiva di difesa dei cittadini, comprovata indipendenza dall'ente.

Nel disegno di legge è previsto che le Amministrazioni di competenza debbono fornire al difensore civico i mezzi e il personale necessario allo svolgimento della funzione.

La carica di difensore civico dura quattro anni ed è incompatibile con ogni forma di rapporto remunerato, sia diretto che indiretto, con le Amministrazioni in questione.

Dalla scadenza del mandato, per un periodo di tre anni, si fissa l'incompatibilità, per chi ha svolto la carica di difensore civico, a concorrere a cariche elettive nelle amministrazioni in questione.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. L'articolo 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - (*Difensore civico*) - 1. I comuni e province devono nominare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Difensore Civico, con il compito di tutelare i cittadini dalle mancanze, inadempimenti e prevaricazioni della Amministrazioni.

2. L'ente locale può, con proprio regolamento, procedere alla nomina del difensore civico con il sistema dell'elezione diretta da parte dei cittadini elettori, ovvero con il sistema del concorso.

3. Nel caso di concorso, i candidati, che devono essere presentati da almeno 100 elettori, saranno valutati da una Commissione composta da soggetti esterni all'Amministrazione e formata da personalità di provata indipendenza, rappresentanti del mondo culturale, del lavoro, professionale, imprenditoriale e associativo. La Commissione effettua la designazione del difensore civico sulla base di comprovati requisiti di competenza giuridica e di esperienza nello svolgimento delle funzioni, capacità effettiva di difesa dei cittadini, comprovata indipendenza dall'ente.

4. Le Amministrazioni di competenza debbono fornire al difensore civico i mezzi e il personale necessario allo svolgimento della funzione.

5. La carica di difensore civico dura quattro anni ed è incompatibile con ogni forma di rapporto remunerato, sia diretto che indiretto, con le Amministrazioni in questione.

6. Dalla scadenza del mandato, per un periodo di tre anni, si fissa l'incompatibilità, per chi ha svolto la carica di difensore civico, a concorrere a cariche elettive nelle Amministrazioni in questione».

